

COMUNE DI MOROZZO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

PARTE 1° - INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 2
Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3
Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4
Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

Art. 5
Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

— MODIFICHE ED AGGIUNTE —

Art. 6
Interventi indiretti

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

Art. 7
Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

Art. 8
Reddito minimo vitale individuale

Il reddito minimo vitale individuale è determinato in L. 5.000.000 annue.

Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa di L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico);

Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

L'importo del reddito minimo vitale individuale è rideterminato dalla Giunta comunale annualmente.

Art. 9
Modalità

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale,

sono sottoposte alla Giunta comunale

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10

Interventi di emergenza

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 1.000.000.

Art. 11

Parenti tenuti per legge agli alimenti

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

PARTE 2°

INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE

Art. 12

Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art. 13

Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

Art. 14

Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall'Ufficio di Segreteria e sottoposte alla Giunta comunale che decide in merito.
-
-
-
-

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro due mesi dalla approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 15

Criteria di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
 - valorizzazione della realtà locale;
 - rilevanza tradizionale e territoriale;
 - progetto - preventivo e/o consuntivo;
 - altre fonti di finanziamento.
-
-
-

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

PARTE 3° - NORME FINALI

Art. 16

Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante ⁽¹⁾ la tenuta di un albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica che verrà pubblicato annualmente nelle forme di legge.

(1) Se istituita.

Art. 17

Accertamenti d'ufficio

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 18

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso gli uffici comunali

in libera visione al pubblico.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al termine della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

(1) Pubblicazione all'albo, sui giornali ecc.

Deliberazione consiliare di adozione n. 23 del 24/06/1992

- 1ª pubblicazione dal 11/07/1992 al 25/07/1992
- PERVENUTA AL CO.RE.CO SEZIONE DI LUNEO IN DATA 14/07/92 PROT. 2129
- controllo regionale n. _____ del _____

- 2ª pubblicazione dal _____ al _____

Entrata in vigore del regolamento: 22/09/1992

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni